



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/12 (5)
Uff. II - Ord. Sic. Pub.

Roma,

25 LUG. 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E p.c.:

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Iscrizione nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori operanti in settori "sensibili" non soggetti al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al D.P.C.M. 18.4.2013

Con la circolare n. 25954 del 23 marzo 2016 sono stati forniti alcuni indirizzi interpretativi circa le procedure e le modalità da osservare ai fini dell'iscrizione delle imprese nelle *white list*.

In particolare, è stato dato atto della chiusura del regime transitorio, introdotto dall'art 29 del decreto-legge n. 90/2014 e successivamente prorogato "*fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia*"



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dall'art.11-bis della legge n. 68 del 2015, n. 25 di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e delle modifiche legislative che hanno sancito l'obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia nei settori cosiddetti a rischio attraverso la consultazione delle *white list*.

Nel corso delle ultime settimane sono pervenute a questo Gabinetto segnalazioni da parte di alcune imprese che lamentano gli effetti pregiudizievoli che deriverebbero alle stesse dall'impossibilità di partecipare a gare pubbliche per l'affidamento di lavori, servizi o forniture a causa di asseriti ritardi nell'attività istruttoria preordinata all'iscrizione nei cennati elenchi.

La ricezione dei suindicati esposti induce a ritenere che non tutti gli operatori economici interessati e verosimilmente non tutte le stazioni appaltanti abbiano acquisito piena cognizione delle procedure da osservare sotto il profilo dell'accertamento o della dimostrazione del possesso dei requisiti antimafia nei "settori cd sensibili".

Appare opportuno rammentare, a tal proposito, che la richiesta d'iscrizione nelle *white list* da parte dell'operatore economico non è necessariamente e immediatamente funzionale alla partecipazione del medesimo a una gara pubblica o all'affidamento di una pubblica commessa, potendo tale richiesta essere formulata anche nella sola prospettiva di una futura partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

Viene da sé che, in questi casi, un eventuale ritardo nell'iscrizione, determinato ad esempio dalla complessità dell'istruttoria, non recherebbe alcun imminente e irreparabile pregiudizio nella sfera giuridica dell'operatore economico.

Diversamente nell'ipotesi in cui, in uno dei settori a rischio, l'operatore economico debba accedere alla stipula di un contratto pubblico, ovvero a un subcontratto.

Si evidenzia come, in tal caso, l'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, abbia sancito l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di acquisire la documentazione antimafia ai fini della stipula di un contratto pubblico o dell'autorizzazione di un subcontratto unicamente attraverso la consultazione delle *white list*.

Proprio al fine di evitare che eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure d'iscrizione nei citati elenchi possano pregiudicare l'interesse (pubblico) della stazione appaltante all'esecuzione dell'appalto e quelli (patrimoniali) dell'impresa all'affidamento di una commessa pubblica, il legislatore ha ritenuto applicabili, anche ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso la consultazione delle *white list*, le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del codice antimafia, secondo le modalità declinate dalla più volte richiamata circolare del marzo 2016.

Nella sostanza, le indicazioni fornite con la circolare, che hanno trovato successiva conferma nel D.P.C.M. 24 novembre 2016 (che ha modificato il D.P.C.M. 18 aprile 2013 al fine di adeguarne i contenuti all'art. 29 del decreto-legge 90/2014), prevedono che la stazione appaltante, nel caso in cui debba compiere le verifiche nei



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

confronti di soggetti non iscritti nelle *white list* ma che abbiano presentato domanda d'iscrizione, sia tenuta a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Da tale momento si attiverà il termine di trenta giorni decorso il quale la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e d'iscrizione nelle *white list*, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.

In questo quadro, e nella consapevolezza della rilevanza che le *white list* assumono nel vigente sistema dei controlli antimafia, si rende necessario promuovere ogni più idonea iniziativa volta ad assicurare la più ampia conoscenza circa le finalità e l'effettiva operatività dell'istituto in parola.

A tale scopo, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di inserire, nei siti istituzionali delle Prefetture, all'interno delle sezioni dedicate alle *white list*, aggiornate istruzioni sulla funzionalità dei predetti elenchi, nonché sulle modalità d'iscrizione e di consultazione, anche alla luce delle novità introdotte dal citato D.P.C.M. 24 novembre 2016, in guisa da fornire un fondamentale supporto informativo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici.

In aggiunta, potrà tornare utile convocare una specifica seduta della Conferenza Provinciale Permanente, allargata alla partecipazione delle Associazioni di categoria degli imprenditori, nel corso della quale affrontare ogni eventuale profilo di criticità connesso all'utilizzazione dei citati elenchi.

Si raccomanda, da ultimo, in ragione del ruolo centrale che nell'attuale assetto delle verifiche antimafia assume la BDNA e di quanto importante sia, ai fini di un più funzionale assetto del sistema, giungere a un completo allineamento delle risultanze offerte dalle *white list* con quelle fornite dalla predetta piattaforma informatica, di voler porre in essere ogni più utile iniziativa, anche sul piano organizzativo, finalizzata a un continuo e sistematico inserimento nella BDNA delle revoche e dei dinieghi d'iscrizione nelle *white list*.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché siano adottate tutte le misure occorrenti per una puntuale applicazione delle indicazioni sopra fornite e si rimane in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.

IL CAPO DI GABINETTO

Morcone